



REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN “SCIENZE DELL’EDUCAZIONE”

*Approvato con Provvedimento d’urgenza del Direttore del Dipartimento di Scienze Umane
Rep. n. 466/2017, Prot. n. 151655 del 16/06/2017*

Anno Accademico 2017/2018

Laurea triennale	Scienze dell’Educazione (<i>Bachelor’s degree in Education</i>)
Classe di laurea	L-19 - Classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione
Dipartimento di riferimento	Dipartimento di Scienze Umane (<i>Department of Human Sciences</i>)
Dipartimento associato	Dipartimento di Culture e Civiltà (<i>Cultures and Civilizations</i>)



INDICE

A) Aspetti ordinamentali

- Art. 1 – Oggetto e destinatari del Regolamento didattico
- Art. 2 – Obiettivi formativi del Corso di Studi
- Art. 3 – Risultati di apprendimento attesi
- Art. 4 – Profili professionali, sbocchi occupazionali e accesso a studi ulteriori
- Art. 5 – Quadro generale delle attività formative
- Art. 6 – Cfu assegnati alle attività formative
- Art. 7 – Conoscenze richieste per l'accesso al Corso di studi

B) Organizzazione didattica

- Art. 8 – Collegio Didattico composizione e compiti del suo Presidente e dei Referenti
- Art. 9 – Articolazione organizzativa del Consiglio del Collegio Didattico in Commissioni
- Art. 10 – Programmazione dell'attività didattica
- Art. 11 – Manifesto annuale degli studi
- Art. 12 – Calendario delle lezioni

C) Compiti didattici, diritti e doveri dei docenti

- Art. 13 – Obiettivi formativi specifici per ogni insegnamento
- Art. 14 – Tipologie delle forme didattiche presenti nel Corso di Studi
- Art. 15 – Attribuzione di compiti didattici e obblighi dei docenti
- Art. 16 – Orario di ricevimento degli studenti
- Art. 17 – Forme di tutorato

D) Impegni didattici, diritti e doveri degli studenti

- Art. 18 – Requisiti di ammissione al corso di studio e modalità di verifica
- Art. 19 – Piano di studi degli studenti
- Art. 20 – Attività di laboratorio
- Art. 21 – Attività a scelta dello studente
- Art. 22 – Attività di tirocinio
- Art. 23 – Iscrizione di studenti impegnati a tempo parziale
- Art. 24 – Passaggi ad altri Corsi di Studio e trasferimenti da altri Corsi o da altre Università
- Art. 25 – Riconoscimento degli studi pregressi e dei crediti formativi
- Art. 26 – Prove di valutazione del profitto degli studenti
- Art. 27 – Norme deontologiche
- Art. 28 – Commissioni per la valutazione del profitto degli studenti
- Art. 29 – Calendario delle prove di valutazione del profitto degli studenti
- Art. 30 – Prova finale per il conseguimento della laurea triennale e relativi CFU
- Art. 31 – Commissioni per la valutazione della prova finale

E) Modifiche del Regolamento

- Art. 32 – Modifiche al Regolamento didattico
- Art. 33 – Norme finali



A) ASPETTI ORDINAMENTALI

Art. 1 – Oggetto e destinatari del Regolamento didattico

1. Il Regolamento didattico del Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione – proposto dal Collegio Didattico e deliberato dal Consiglio di Dipartimento, secondo l'art. 13, comma 1 del Regolamento Didattico di Ateneo – specifica ai sensi dell'art. 12 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, gli obiettivi formativi, gli aspetti organizzativi generali e di funzionamento del Corso di laurea in *Scienze dell'educazione*, classe L19 - Scienze dell'educazione e della formazione, istituito presso l'Università degli Studi di Verona a partire dall'A.A. 2004/2005 e attivato con ordinamento secondo il D.M. 270/04 a partire dall'A.A 2008/09.
2. Nel rispetto della libertà di insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, il presente Regolamento rappresenta per tutti i docenti e gli studenti del Corso di laurea, il punto di riferimento normativo nello svolgimento di tutte le attività previste.
3. Il presente Regolamento didattico, in vigore dall'anno accademico 2014-2015, è valido fino a che non sarà modificato; in ogni caso esso rappresenta il punto di riferimento per i docenti e per tutti gli studenti iscritti dal medesimo anno accademico e rimarrà in vigore per almeno tre anni. Se non ci saranno ulteriori modifiche, il presente regolamento rimarrà valido fino a che non sarà superato.

Art. 2 - Obiettivi formativi

1. Il corso di laurea in *Scienze dell'Educazione* intende offrire un quadro articolato di conoscenze e competenze considerate nelle loro diverse dimensioni (personali, culturali, sociali e di genere), inerenti alle professioni educative. A tal fine si avvale degli apporti disciplinari indispensabili per costruire un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali e una formazione che comprenda i presupposti teorici, epistemologici, metodologici e gli orientamenti operativi pertinenti alle problematiche educative. Si propone di far acquisire quanto è necessario per favorire i processi di sviluppo della persona nei vari contesti sociali e culturali, mediante l'elaborazione, la realizzazione e la valutazione di progetti educativi coerenti e congruenti, caratterizzati da intenzionalità e continuità.
2. La figura professionale cui si riferisce il corso di laurea corrisponde a quella di un operatore che svolge la propria attività nei riguardi di persone di diversa età, mediante la formulazione e l'attuazione di progetti educativi che favoriscano i processi di integrazione e realizzazione personale e di partecipazione sociale. In questa prospettiva l'educatore opera in riferimento alle relazioni interpersonali, alle dinamiche di gruppo, ai sistemi familiari, ai contesti ambientali e culturali, all'organizzazione dei servizi in campo educativo.
3. In particolare l'educatore svolge le seguenti attività: a) progetta e realizza interventi educativi e di accompagnamento per l'apprendimento e l'acculturazione lungo l'arco della vita; b) agisce riconoscendo e valorizzando le risorse umane e culturali presenti nei differenti contesti a favore di soggetti nelle diverse situazioni e condizioni di vita; b) opera nei nidi e centri educativi per l'infanzia; d) opera nelle aree problematiche del disagio, della marginalità e della devianza, dell'handicap, dell'immigrazione, dell'adulità e della vecchiaia, sapendo riconoscere nei diversi soggetti le risorse attivabili; e) svolge compiti di accompagnamento, orientamento e sostegno educativo ai minori inseriti in contesti scolastici; e) in qualità di esperto delle problematiche



relative all'infanzia e alla preadolescenza svolge azioni di formazione e sostegno nei confronti della genitorialità.

Art. 3 – Risultati di apprendimento attesi, espressi secondo di Descrittori europei del titolo di studio (DM 16/3/2007, art. 3, comma7)

Al termine del corso di studi il laureato in Scienze dell'Educazione dovrà dimostrare di aver raggiunto i seguenti obiettivi secondo i Descrittori europei:

1. *Conoscenza e capacità di comprensione (Knowledge):*

- solida preparazione teorica nelle discipline utili per analizzare e comprendere le realtà educative in cui dovrà operare.
- Al raggiungimento di questi risultati concorrono le attività didattiche proposte (lezioni ed esercitazioni) e lo studio personale e di gruppo. Il conseguimento di tali risultati verrà valutato attraverso verifiche di vario tipo, a seconda del percorso di studio affrontato, e attraverso le prove di valutazione previste per i singoli corsi.

2. *Capacità di applicare conoscenza e comprensione (Applying knowledge and understanding):*

- competenze metodologiche necessarie per osservare e interpretare le differenti situazioni educative attraverso la raccolta e l'analisi di dati;
- specifiche competenze per elaborare, attuare e valutare progetti ed interventi educativi rivolti ai singoli, ai gruppi e ai servizi.
- Al raggiungimento di questi risultati concorrono le attività didattiche proposte (lezioni, laboratori ed esercitazioni), l'esperienza di tirocinio e lo studio personale e di gruppo, supportato anche dal tutorato assicurato dal CdS e dagli enti che ospiteranno il tirocinio. Il conseguimento di tali risultati verrà verificato attraverso l'analisi di elaborati specifici in relazione alle esperienze di studio maturate.

3. *Autonomia di giudizio (Making judgements):*

- capacità di analisi e di valutazione critica dei contesti di intervento per agire in modo consapevole e autonomo.
- Al raggiungimento di questi risultati concorrono le attività didattiche proposte (in particolare i momenti riflessivi previsti all'interno delle medesime attività), lo studio personale e di gruppo. Il conseguimento di tali risultati verrà verificato attraverso l'analisi degli elaborati, richiesti durante i vari percorsi didattici, e attraverso le prove di valutazione previste per i singoli corsi.

4. *Abilità comunicative (Communication skills):*

- capacità di utilizzo di strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione;
- capacità discorsiva e argomentativa pertinente all'agire educativo nei suoi diversi livelli;
- capacità comunicative interpersonali e di lavoro in équipe pertinenti ai contesti di intervento;
- capacità di utilizzare in modo efficace, in forma orale e scritta, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano.
- Al raggiungimento di questi risultati concorrono le attività didattiche proposte (in particolare i momenti di presentazione dei propri lavori), il tirocinio, l'elaborazione della tesi finale. Il conseguimento di tali risultati verrà verificato attraverso l'analisi delle presentazioni dei



lavori nell'ambito dei singoli insegnamenti e/o dei laboratori e attraverso la valutazione della presentazione della relazione di tirocinio e della tesi finale.

5. *Capacità di apprendimento (learning skills):*

- capacità di assumere un atteggiamento riflessivo e critico sulle proprie pratiche educative ed organizzative, per sostenere processi continui di sviluppo personale e professionale;
- possesso di metodologie di documentazione e monitoraggio delle azioni educative utili ad apprendere dall'esperienza.
- Al raggiungimento di questi risultati concorrono le attività didattiche proposte (lezioni, esercitazioni, *project work*) e lo studio personale e di gruppo. Il conseguimento di tali risultati verrà verificato attraverso l'analisi degli elaborati richiesti durante i vari percorsi e attraverso le prove di valutazione previste per i singoli insegnamenti.

Art. 4 Profili professionali e sbocchi occupazionali e accesso a studi ulteriori

1. I profili professionali cui prepara il Corso di laurea in *Scienze dell'Educazione* riguardano: a) la figura dell'educatore nei servizi dell'infanzia; b) la figura dell'educatore nei servizi di comunità. Sono profili che seguendo le codifiche dell'ISTAT, preparano alla professione di:
 - a) Professori di scuola pre-primaria (2.6.4.2.0) (cioè educatore negli asili nido);
 - b) Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale (3.4.5.2.0). Le professioni classificate in questa unità forniscono servizi finalizzati a prevenire il disagio di adulti in difficoltà di inserimento sociale e lavorativo, a rimuovere l'emarginazione sociale di bambini e adolescenti, a riabilitare adulti e minori in prigione, in libertà vigilata e fuori dal carcere e a recuperare alla vita attiva adulti scoraggiati o ritirati dal lavoro.
 - c) Esempi di professioni, collegate alle due classificazioni ISTAT:
 - addetto all'infanzia con funzioni educative
 - assistente di atelier creativo per bambini
 - assistente per le comunità infantili
 - educatore professionale sociale
 - esperto assistenza anziani attivi
 - esperto reinserimento ex carcerati
 - mediatore interculturale
 - tecnico per l'assistenza ai giovani disabili
 - tecnico della mediazione sociale.
2. Gli sbocchi occupazionali riguardano:
 - a) educatore nei nidi e nelle comunità infantili, nei servizi di sostegno alla genitorialità, nelle strutture prescolastiche, scolastiche (attività di supporto all'istruzione e servizi di orientamento scolastico) ed extrascolastiche, nonché nei luoghi aggregativi e nei servizi educativi per l'infanzia e per la preadolescenza;
 - b) incarichi lavorativi come educatore e animatore nelle strutture pubbliche, private e di terzo settore, che gestiscono e/o erogano servizi socio-educativi, socio-culturali, socio-assistenziali (residenziali, domiciliari, territoriali) previsti dalla legge 328/2000 e riguardanti famiglie, minori, anziani, soggetti diversamente abili, soggetti detenuti nelle carceri, stranieri, minoranze culturali, e servizi culturali, ricreativi, intrattenimento e divertimento, sportivi (centri e circoli di aggregazione giovanile, biblioteche, mediateche, ludoteche,



musei, ecc.), nonché servizi di educazione ambientale (parchi, eco-musei, agenzie per l'ambiente, ecc.);

- c) educatore in strutture e organismi pubblici, privati e di terzo settore, interessati ai processi di globalizzazione e pluralismo culturale (Unione Europea, internazionalizzazione di scuole, imprese, sanità, ecc.); operatore nelle strutture che gestiscono ed erogano servizi sociali e socio-educativi anche a cittadini stranieri (legge 328/2000) e servizi di educazione e mediazione interculturale.
3. I laureati in Scienze dell'Educazione possono accedere ai master di primo livello, ai corsi di perfezionamento universitari e alle lauree magistrali, con speciale riferimento a quelle della classe LM-85.

Art. 5 - Quadro generale delle attività formative

1. Le attività formative sono organizzate attorno a tre aree:
 - a) saperi educativi di base: conoscenza approfondita delle tematiche pedagogiche, filosofiche, psicologiche, sociologiche storiche di base, relative al campo educativo, al fine di saper analizzare e comprendere le realtà educative in cui il laureato dovrà operare;
 - b) cultura formativa di approfondimento: per permettere una migliore comprensione situazionale dei problemi educativi; per analizzare e comprendere situazioni problematiche dal punto di vista umano ed educativo.
 - c) saperi di natura metodologico-operativa, ossia competenze adeguate per ideare e sostenere argomentazioni e risolvere problemi legati al proprio campo di studio; elaborare, attuare progetti ed interventi educativi rivolti ai singoli, ai gruppi e ai servizi; valutare correttamente la propria ed altrui opera educativa;
2. Il corso di studio in Scienze dell'Educazione offre allo studente la possibilità di scegliere fra due curricula: Servizi educativi dell'infanzia e Servizi educativi di comunità. Al momento dell'iscrizione lo studente deve scegliere l'uno o l'altro dei due curricula.
3. Le attività formative, previste in tre anni, sono divise in attività di base, caratterizzanti, affini e integrative, a scelta dello studente; prova finale; altre attività (lingua e abilità informatiche); tirocinio: per un totale di 180 crediti.
4. Per quanto riguarda l'articolazione delle attività formative, esse riguardano le attività relative alla formazione di base (A), caratterizzante (B), affine (C), a scelta (D), prova finale (E), altre (F), i settori scientifici disciplinari e i CFU assegnati ad ogni attività.

Art. 6 - CFU assegnati alle attività formative

1. Il credito formativo è la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste.
2. Ogni attività formativa dà luogo all'acquisizione di crediti formativi universitari (CFU). A ciascun credito corrispondono 25 ore di impegno complessivo dello studente. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno è fissata convenzionalmente in 60 CFU.
3. Le attività formative danno i seguenti crediti: Lezioni frontali (6 ore per CFU); Esercitazioni e attività di laboratorio (12 ore per CFU); Seminari (10 ore per CFU); Tirocinio e stage (25 ore per CFU).



Art. 7 - Conoscenze richieste per l'accesso al corso di laurea

1. Per accedere al corso di laurea in Scienze dell'educazione gli studenti devono essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore o di titolo straniero equipollente. Dall'anno accademico 2014-2015 è stato approvato l'accesso a numero programmato. Il numero è stabilito annualmente dal Consiglio del Collegio Didattico. Per poter essere iscritti occorre quindi superare il test di ammissione.
2. Sono richieste inoltre, come necessarie per il percorso di studio proposto, capacità di comprensione di testi e di argomentazione, che saranno verificate attraverso prove oggettive (saperi minimi).

B) ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

Art. 8 – Collegio didattico: composizione e compiti del Presidente e dei Referenti

1. L'organo didattico competente per quanto concerne la definizione degli obiettivi, dei contenuti, delle modalità organizzative e di funzionamento del CdS è il Consiglio del Collegio Didattico di Scienze pedagogiche.
2. La composizione del Consiglio è disciplinata dall'art. 35 dello Statuto di Ateneo. Il Consiglio del Collegio Didattico è composto dai docenti dei Corsi di Laurea in Scienze dell'educazione e di Laurea Magistrale in Scienze pedagogiche, e da una rappresentanza degli studenti, definita dal Regolamento Generale di Ateneo.
3. Il Consiglio del Collegio Didattico è convocato e presieduto da un Presidente, eletto tra i componenti il Collegio stesso. Il Presidente, eletto da tutti i componenti del Consiglio del Collegio Didattico, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Nelle riunioni del Consiglio funge da segretario un componente del Collegio a rotazione annuale.
4. Il Consiglio del Collegio Didattico individua, tra i docenti afferenti alla Laurea in Scienze dell'Educazione, un docente referente, responsabile del Corso di studio.
5. Il Consiglio del Collegio Didattico esercita le seguenti attribuzioni (art. 35 dello Statuto di Ateneo):
 - a) organizza e coordina le attività di insegnamento e di didattica dei corsi di studio ad esso afferenti;
 - b) esamina e approva i piani di studio degli studenti;
 - c) formula proposte e pareri in ordine alle modifiche statutarie attinenti ai Corsi di Studio.

Art. 9 – Articolazione organizzativa del Consiglio del Collegio Didattico in Commissioni

1. Nello svolgimento delle sue attività didattiche, il Consiglio del Collegio Didattico è articolato nelle seguenti Commissioni;
 - commissione di Assicurazione della Qualità;
 - commissione per l'accesso programmato al CdS di Scienze dell'educazione e per l'ammissione al CdS magistrale di Scienze pedagogiche;
 - commissione Pratiche studenti;
 - commissione Tirocini;
 - commissione Didattica e formazione
 - commissione internazionalizzazione.
2. Ogni Commissione è tenuta a dotarsi di un proprio regolamento interno, al fine di rendere il proprio operato quanto più possibile omogeneo, documentato e trasparente. I singoli



regolamenti, una volta definiti, entreranno a far parte, come allegati, del presente Regolamento Didattico.

Art. 10 – Programmazione dell'attività didattica

1. Il Consiglio del Collegio Didattico:
 - a) programma l'attività didattica, coerentemente con gli obiettivi formativi del CdS, l'articolazione degli insegnamenti e delle attività formative necessarie per il conseguimento della laurea triennale, indicando i corrispondenti settori scientifico-disciplinari, il numero di crediti formativi universitari (CFU) ad essi assegnati e il numero complessivo dei CFU attribuito alle attività (insegnamenti e laboratori) a scelta dello studente;
 - b) determina annualmente il quadro dettagliato delle attività formative, indicando gli insegnamenti attivati, l'attivazione di eventuali esercitazioni, laboratori, seminari, tirocini, coordinati ai corsi già previsti, e l'eventuale attivazione di corsi complementari a scelta dello studente.
2. Fra le attività formative a scelta dello studente, possono essere compresi tutti gli insegnamenti attivati presso l'Università degli Studi di Verona e le altre attività di laboratorio riconosciute dal Consiglio del Collegio Didattico.
3. Sarà cura del Presidente del Collegio Didattico fornire adeguata pubblicizzazione della programmazione dell'attività didattica e di ogni altra informazione relativa all'organizzazione della didattica, in accordo con il Direttore di Dipartimento.

Art. 11 – Manifesto annuale degli studi

1. Il Consiglio del Collegio Didattico predispose annualmente il "Manifesto degli Studi" relativo al successivo anno accademico, da proporre in tempo utile al Consiglio di Dipartimento. In esso vengono specificati tutti gli elementi richiesti dal Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Il Consiglio individua annualmente le informazioni, relative al successivo anno accademico, da inserire nel sito web del Dipartimento di Scienze Umane, cui il CdS afferisce, e nel sito dedicato all'offerta formativa, in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo e nel rispetto dei requisiti e degli indicatori di trasparenza richiesti.
3. Il sito web del Dipartimento contiene, in particolare:
 - a) il testo aggiornato del presente Regolamento didattico e i testi dei due precedenti Regolamenti didattici, validi per le rispettive coorti di studenti immatricolati nel medesimo anno accademico di entrata in vigore dei due Regolamenti;
 - b) l'elenco e il calendario-orario dei corsi di insegnamento e delle altre attività formative, ripartiti per ogni anno del CdS;
 - c) il programma dei corsi di insegnamento e delle altre attività formative;
 - d) il calendario delle prove di valutazione del profitto e delle prove finali;
 - e) i nominativi dei docenti e dei loro collaboratori, nonché i loro recapiti presso la struttura didattica di appartenenza;
 - f) l'orario e le modalità di ricevimento degli studenti da parte dei docenti;
 - g) i nominativi dei rappresentanti degli studenti e i loro recapiti, salvo indicazione contraria degli interessati;



- h) l'indicazione degli uffici, dei servizi e degli organi appartenenti alla struttura didattica, nonché la loro composizione;
- i) l'indicazione degli orari di apertura degli uffici e dei servizi della struttura didattica;
- j) la localizzazione della sede della struttura didattica.

Art. 12 – Calendario delle lezioni

1. Il periodo ordinario per lo svolgimento delle attività formative inizia, di norma, per ciascun anno accademico, il 1° ottobre, nel rispetto del Manifesto degli Studi. Quando il 1° ottobre non coincide con l'inizio della settimana, le lezioni possono iniziare il lunedì che precede il 1° ottobre.
2. Il Consiglio del Collegio didattico, considerate le esigenze di funzionalità dei percorsi didattici di propria competenza, sentiti i rappresentanti degli studenti, al fine di verificare un'adeguata ripartizione dei tempi di frequenza e di studio, formula al Consiglio di Dipartimento le proposte per lo svolgimento delle attività formative.
3. Il Presidente del Consiglio del Collegio didattico, ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo, sentiti i docenti interessati, tenuto conto delle esigenze di funzionalità del complessivo percorso didattico e verificata l'adeguata ripartizione dei tempi di frequenza e di studio, predispone il calendario delle lezioni e delle altre attività formative.
4. L'orario delle lezioni viene reso noto con affissione all'Albo ufficiale del CdS, presente nel sito web del Dipartimento di afferenza prima dell'inizio dei singoli corsi di insegnamento e delle altre attività formative.

C) COMPITI DIDATTICI, DIRITTI E DOVERI DEI DOCENTI

Art. 13 – Obiettivi formativi specifici per ogni insegnamento

1. Per la visione degli obiettivi formativi, specifici per ogni insegnamento del CdS, si rimanda alle pagine web di ogni insegnamento e all'allegato n. 2. al presente Regolamento.

Art. 14 – Tipologie delle forme didattiche presenti nel corso di studio

1. Le forme di svolgimento della didattica possono comprendere:
 - Lezioni frontali (6 ore per CFU)
 - Esercitazioni e attività di laboratorio (12 ore per CFU);
 - Seminari (10 ore per CFU);
 - Tirocinio (25 ore per CFU).
2. È facoltà di ogni docente predisporre del materiale e delle attività online ad integrazione dell'attività svolta in aula, anche al fine di facilitare lo studio a distanza agli studenti che non possono essere sempre presenti alle lezioni.
3. I programmi e le modalità di svolgimento degli insegnamenti e delle altre attività formative, e la loro articolazione secondo le varie forme possibili di svolgimento della didattica, saranno predisposte prima dell'inizio di ogni anno accademico e rese tempestivamente pubbliche sulla pagina web del Dipartimento cui il CdS afferisce.



4. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente, previo superamento degli esami previsti, a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite, come stabilito nel presente Regolamento.

Art. 15 – Attribuzione di compiti didattici e obblighi dei docenti

1. Il Consiglio del Collegio didattico, in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo, entro il tempo stabilito dall'Ateneo propone al Consiglio di Dipartimento l'affidamento dell'insegnamento ai propri docenti (docenza interna) e presenta l'elenco degli incarichi di docenza da richiedere agli altri Dipartimenti (docenza trasversale), nel rispetto delle norme previste dal Regolamento Didattico di Ateneo. Il Consiglio stabilisce altresì l'articolazione delle attività didattiche e il connesso orario, secondo quanto precisato nel presente Regolamento.
2. Ciascun docente è tenuto a svolgere personalmente le attività didattiche affidategli dalla struttura didattica. Può liberamente avvalersi, in propria presenza, del contributo di esperti. Eventuali sostituti o docenti di supporto alla didattica sono ammissibili solamente se preventivamente approvati e assegnati dalla struttura didattica.
3. I docenti, di norma, non possono impartire più di sei ore settimanali di lezione per ogni corso di insegnamento, distribuite in almeno tre giorni.
4. Previa autorizzazione del Presidente del Consiglio del Collegio Didattico, i docenti possono temporaneamente derogare alle disposizioni relative alla distribuzione settimanale delle ore di lezione per recuperare lezioni non tenute, per sostituire docenti assenti o impediti, o per fare fronte ad impegni accademici sopravvenuti. Ulteriori deroghe, riferite ad interi periodi di attività didattica, possono essere autorizzate soltanto dal Consiglio del Collegio Didattico, previa verifica delle conseguenze sulla ripartizione dei tempi di frequenza e di studio.
5. Al termine del corso di insegnamento ciascun docente è tenuto a certificare negli appositi registri l'espletamento dell'attività didattica svolta e le eventuali giustificate variazioni rispetto alla programmazione prevista, attenendosi così alle ulteriori disposizioni del Regolamento Didattico di Ateneo.
6. In caso di assenza o di temporaneo impedimento, i docenti sono tenuti ad informare tempestivamente gli studenti e il Presidente del Consiglio del Collegio didattico tramite gli Uffici di segreteria del CdS, e a comunicare ai medesimi, nel contempo, il giorno e l'ora nei quali la lezione sarà recuperata.
7. Il docente presidente della commissione d'esame è tenuto a completare la procedura di verbalizzazione entro 20 giorni dalla data dell'appello.

Art. 16 – Orario di ricevimento degli studenti

1. In conformità al Regolamento Didattico di Ateneo i docenti sono tenuti ad assicurare il ricevimento degli studenti secondo un calendario predisposto annualmente.
2. Il presente Regolamento obbliga i docenti a dedicare un minimo di due ore settimanali al ricevimento degli studenti nei periodi di lezione ed esami. Nei rimanenti periodi il docente deve indicare almeno due date al mese per il ricevimento.

Art. 17 – Forme di tutorato

1. Il tutorato è volto a guidare gli studenti nel corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo e a contribuire al superamento delle difficoltà individuali. I docenti del Collegio didattico sono a disposizione degli studenti per attuare forme di tutorato.



D) IMPEGNI DIDATTICI, DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Art. 18 – Requisiti di ammissione al corso di studio e modalità di verifica

1. Per accedere al corso di laurea triennale in Scienze dell'educazione gli studenti devono essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore o di titolo straniero equipollente.
2. Dall'anno accademico 2017-2018 l'accesso programmato istituito nell'anno accademico 2014-2015 è fissato a 230 iscritti, secondo quanto stabilito dal DM 30 gennaio 2013, n. 47, allegato D). Per essere immatricolati occorre quindi superare il test d'ammissione.
3. Il test di ammissione sarà formato da 60 domande con risposta chiusa a scelta multipla (i criteri di valutazione del test sono: 1 punto per ogni risposta esatta, 0 punti per ogni risposta non data o errata) come segue:
 - 40 domande sui contenuti disciplinari riferiti alle aree pedagogica, psicologica, filosofica e sociologica;
 - 15 domande riferiti alla comprensione grammaticale, logica e concettuale del testo;
 - 5 di cultura generale.
4. Sono richieste inoltre, come necessarie per il percorso di studio proposto, capacità di comprensione di testi e di argomentazione, che saranno verificate attraverso prove oggettive (saperi minimi). Le prove relative ai saperi minimi sono opportunamente distribuite nel corso dell'anno e
5. Sono esentati dalla verifica dei saperi minimi: studenti che sono stati ammessi ad un anno superiore al primo di un corso di laurea del Dipartimento di Scienze Umane, studenti in possesso del diploma di laurea, di un titolo universitario o equipollente conseguito in Italia o all'estero; studenti che hanno già superato il test presso il Dipartimento di Scienze Umane e poi hanno effettuato un passaggio interno ad un altro corso di laurea e studenti che hanno già superato il test presso corsi di laurea di altre sedi universitarie.
6. Per coloro che non abbiano superato la prova dei saperi minimi, è prevista l'attivazione di corsi e/o laboratori di recupero e/o di potenziamento della preparazione.

Art. 19 – Piano di studi degli studenti

1. Ogni anno, gli studenti sono tenuti a formulare il proprio piano di studi secondo i tempi e i modi stabiliti dall'Ateneo. È data la possibilità di personalizzare il proprio piano di studi esclusivamente entro i limiti dell'offerta didattica stabilita dal CdS.
2. Al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano di studi degli studenti concorrono tutte le attività didattiche proposte: le lezioni, i laboratori, altri momenti riflessivi previsti all'interno delle attività didattiche e culturali, il tirocinio, lo studio personale e di gruppo. Il conseguimento di tali risultati verrà verificato, se preventivamente previsto, attraverso l'analisi degli elaborati richiesti durante i vari percorsi e attraverso le prove di valutazione per i singoli insegnamenti.
3. A partire dall'anno accademico 2015-2016 il superamento dell'esame di lingua straniera è fissato al livello di certificazione B1.

Art. 20 – Attività di laboratorio



1. Nell'offerta formativa annuale è compresa l'attivazione di alcuni laboratori, i cui destinatari sono gli studenti iscritti al CdS e il cui obiettivo è di facilitare il rapporto tra saperi ed esperienza. L'attivazione di ciascun laboratorio è approvato dal Consiglio del Collegio Didattico.
2. Di norma ogni laboratorio è proposto di anno in anno da un docente del CdS ed è collegato alla sua materia di insegnamento. Possono proporre l'attivazione di un laboratorio anche docenti non direttamente impegnati nel CdS motivandolo sulla base del valore culturale e della coerenza formativa del laboratorio con gli obiettivi del CdS. Un laboratorio può essere proposto anche da due o più docenti, nella forma di un laboratorio interdisciplinare.
3. I laboratori possono essere di 1, 2, 3 CFU (vale a dire: 12, 24, 36 ore) che rientrano nei crediti a libera scelta (Crediti D).
4. La partecipazione degli studenti alle attività di laboratorio è facoltativa. I laboratori collegati a specifici insegnamenti possono essere frequentati solo dagli studenti che hanno frequentato l'insegnamento al quale il laboratorio è collegato. Il numero di studenti che vi possono partecipare è stabilito preventivamente da ciascun docente per il proprio laboratorio. Il docente stabilisce preventivamente anche la modalità di verifica e di valutazione dell'attività svolta da ciascun partecipante, in modo individuale o di gruppo.

Art. 21 - Attività a scelta dello studente (D.M. 270/04, art. 10 comma 5 lettera a)

1. Una quota di crediti corrispondenti all'attività formativa dell'intero triennio, determinata dal presente Regolamento in 12 CFU, è riservata alla scelta autonoma dello studente. Questa scelta può essere orientata verso corsi o esami non seguiti o sostenuti in precedenza, oppure verso altre attività formative (seminari, convegni, corsi di formazione ecc.) o verso il tirocinio (vedi art. 22), che siano ritenute dal Collegio didattico coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studi.
2. Non sono riconosciute ai fini dell'attribuzione dei crediti a libera scelta attività formative finalizzate all'esercizio di una professione, all'acquisizione di competenze e conoscenze direttamente collegate all'esercizio di una professione e di potenziamento delle competenze svolte nel corso della scuola media superiore (ad es. corsi di lingua e di informatica).

Art. 22 – Attività di tirocinio

1. Le attività di tirocinio si svolgono presso strutture dell'Università di Verona o con essa convenzionate. Per le attività di tirocinio allo studente viene attribuito un CFU per ogni 25 ore di presenza nella struttura in cui si svolgono tali attività, per un totale complessivo di 12 cfu (pari a 300 ore). A richiesta dello studente, le ore di tirocinio possono essere aumentate fino a 400 ore, pari a 16 CFU, e possono essere svolte anche in un ente diverso da quello in cui sono state svolte le ore precedenti. Mentre i 12 previsti dal piano didattico rientrano nella tipologia F (altre attività), gli eventuali crediti eccedenti saranno inseriti nell'area dei crediti a libera scelta dello studente (crediti di tipologia D) fino ad un massimo di 4 CFU.
2. Nelle strutture esterne lo studente svolge l'attività di tirocinio sotto la responsabilità di un tutor, appartenente a dette strutture, coordinato a sua volta con il docente del corso di laurea che segue lo studente nel suo tirocinio. I responsabili delle attività di tirocinio presso la struttura esterna accertano la presenza degli studenti presso le rispettive strutture. A tal fine utilizzano un apposito libretto di frequenza per ciascuno studente.
3. Il tirocinio, svolto all'interno del CdS è un'esperienza di ricerca teorico-pratica di natura formativa e professionalizzante, che si propone di raggiungere i seguenti obiettivi generali:



- a) fare esperienza di attività professionali, che richiedono un livello di preparazione pedagogica o psicopedagogica;
 - b) vivere un'esperienza professionale, a stretto contatto con il mondo del lavoro attraverso la quale approfondire in particolare il rapporto tra preparazione teorica, acquisita mediante lo studio, e l'esperienza pratica, tra mondo del sapere e della cultura e mondo del lavoro e delle professioni;
4. Al fine di raggiungere gli obiettivi previsti, allo studente è consigliato di svolgere il tirocinio nel secondo anno di corso.
 5. Al termine del tirocinio lo studente deve presentare una relazione scritta. Tale relazione è valutata e controfirmata dal docente tutor, responsabile del tirocinio presso la struttura didattica. La valutazione è riportata nel libretto di frequenza dello studente, insieme ai crediti acquisiti per l'attività svolta.

Art. 23 – Iscrizione di studenti impegnati a tempo parziale

1. Lo studente che non abbia la piena disponibilità del proprio tempo, per giustificate ragioni di lavoro, familiari, di salute o per altri validi motivi, può concordare, all'atto dell'immatricolazione, un percorso formativo con un numero di CFU non superiore a sessanta e non inferiore a trenta per ogni anno.
2. Possono fruire del regime di studi a tempo parziale (*part-time*) tutti gli studenti che presentino domanda entro il 1° settembre di ogni anno.
3. Lo studente mantiene lo *status* di studente *part-time* sino a che non richieda espressamente di ripristinare il regime di studi a tempo pieno (*full-time*), da presentarsi entro il 1° settembre di ogni anno.
4. Il regime di studi *part-time* disciplina esclusivamente la durata della carriera universitaria e i relativi oneri economici, permettendo allo studente di conseguire il titolo di studio senza ricadere nella condizione di fuori corso. La durata del regime *part-time* può durare fino al doppio della durata normale del CdS, vale a dire fino a 6 anni.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento in ordine al regime di studi *part-time*, si fa rinvio al Regolamento di Ateneo per gli studenti.

Art. 24 – Passaggi ad altri Corsi di studio e trasferimenti da altre corsi o da altre Università

1. Lo studente può chiedere il passaggio ad altro corso di studio, attivato presso l'Università, o il congedo per il trasferimento ad altro Ateneo.
2. Lo studente può chiedere il trasferimento a questo CdS provenendo da altri corsi di studio attivati presso l'Università o presso altri Atenei. In questo caso il Consiglio del Collegio Didattico provvede al riconoscimento dei crediti formativi acquisiti nei corsi precedentemente frequentati, che siano compatibili con il piano didattico del CdS.
3. Il trasferimento dello studente da un altro corso di laurea può aver luogo solo a seguito della presentazione di una dettagliata documentazione rilasciata dalla sede di provenienza, che certifichi gli esami svolti, con la relativa valutazione, e i crediti maturati.

Art. 25 - Riconoscimento degli studi pregressi e dei crediti formativi

1. In caso di presentazione di titoli di studio conseguiti presso altri Atenei, italiani e stranieri, la valutazione dei crediti riconoscibili verrà effettuata tenuto conto del tipo di esami sostenuti, la cui tipologia deve essere coerente con i settori disciplinari previsti dalla tabella



dell'ordinamento. Nel caso in cui per gli esami sostenuti non siano precisati il numero di crediti conseguiti si adatterà il principio di calcolare il numero di crediti riconoscibili in base al tipo di esame sostenuto (ad es. semestrale, annuale).

2. Per quanto riguarda attestati di attività di studio presso altri Atenei, italiani e stranieri, qualora non siano precisati il numero di crediti conseguiti, l'attribuzione dei crediti verrà effettuata tenuto conto dell'attività svolta e del numero di ore di impegno indicate per l'espletamento dell'attività stessa.

Art. 26 – Prove di valutazione del profitto degli studenti

1. In conformità al Regolamento Didattico di Ateneo, le prove di valutazione devono accertare la maturità culturale e la preparazione del candidato.
2. Le prove di valutazione devono rispettare il programma ufficiale del corso di insegnamento e delle altre attività formative, previste nell'anno accademico in cui la prova d'esame è effettuata.
3. Le prove di valutazione possono essere orali, scritte o pratiche ed articolarsi in più fasi. Per ogni insegnamento c'è una sola prova di accertamento verbalizzata e dunque un solo voto, anche nel caso di corsi integrati. Gli accertamenti possono dare luogo a votazione (esami di profitto) o a un semplice giudizio di approvazione.
4. La valutazione della preparazione dello studente può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove orali, scritte o pratiche o in colloqui sostenuti durante lo svolgimento del corso di insegnamento o alla conclusione di esso.
5. Lo studente che si sia ritirato dalla prova di valutazione o non l'abbia superata, può ripresentarsi a ciascuno degli appelli ufficiali successivi. Non può essere ripetuto l'esame il cui profitto sia già stato verbalizzato con esito positivo.
6. Le prove orali di valutazione sono pubbliche e pubblica è la comunicazione del voto. La pubblicità delle prove scritte è garantita dall'accesso agli elaborati, secondo le modalità indicate dai singoli docenti.
7. Le sessioni di esame sono almeno tre: estiva (giugno – luglio), autunnale (settembre) ed invernale (gennaio – febbraio) dell'anno successivo. Nel corso dell'anno accademico, dunque, è previsto un totale minimo di 5 appelli o prove di valutazione del profitto, di cui obbligatoriamente 2 nella sessione estiva e in quella invernale. Nella sessione autunnale ogni docente può continuare, se lo desidera, a proporre 2 appelli o prove di valutazione.
8. Il calendario delle sessioni d'esame e il numero delle prove di valutazione del profitto vengono deliberati annualmente dal Consiglio del Collegio didattico. I due appelli per ogni sessione si svolgono a distanza di almeno 15 giorni l'una dall'altro e vengono effettuati, di norma, nei periodi di sospensione della didattica.
9. Nella sessione invernale si possono sostenere tutti gli esami dei corsi del primo semestre, oltre a quelli degli anni accademici precedenti.
10. I CFU acquisiti a seguito di esami sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.

Art. 27 – Norme deontologiche



In riferimento al *Regolamento di Ateneo per gli Studenti*, accanto all'affermazione dei diritti degli studenti, riferiti al corretto e regolare svolgimento delle loro carriere accademiche, vi è il richiamo alla "deontologia studentesca", espressa nelle seguenti norme:

- a) Gli studenti devono osservare comportamenti improntati alla responsabilità, ovvero rispettosi della dignità propria e altrui nonché del decoro dei luoghi nei quali si svolge l'insegnamento e la ricerca.
- b) Gli studenti che, con dolo o colpa grave, danneggiano i beni dell'Università sono tenuti al relativo risarcimento dei danni.
- c) La violazione dei doveri di comportamento di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo comporta responsabilità disciplinare.

Art. 28 – Commissioni per la valutazione del profitto degli studenti

1. Per la valutazione del profitto degli studenti, il Presidente del Collegio Didattico, su proposta dei titolari dei rispettivi insegnamenti, nomina apposite commissioni per la valutazione del profitto all'inizio di ogni anno accademico o di ogni semestre.
2. Le commissioni sono costituite da almeno due membri, dei quali uno, con funzioni di Presidente, deve essere titolare dell'insegnamento. Gli altri componenti della commissione devono essere docenti o cultori della specifica disciplina o di disciplina affine. Il verbale d'esame è firmato dal Presidente della Commissione.
3. Per ciascuna commissione deve essere nominato almeno un membro supplente, per il caso di impedimento o assenza di membri effettivi diversi dal titolare dell'insegnamento. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Commissione, questi è sostituito da un altro professore ufficiale, nominato dal Presidente del Collegio Didattico.
4. Le commissioni dispongono di trenta punti per la valutazione del profitto per i singoli insegnamenti; il voto minimo per il superamento delle prove è 18/30; al candidato che abbia ottenuto il massimo dei voti può essere concessa, all'unanimità, la lode.

Art. 29 – Calendario delle prove di valutazione del profitto degli studenti

1. Il calendario e l'orario delle prove di valutazione del profitto vengono comunicati agli studenti e, per conoscenza, al Presidente del Collegio Didattico e agli Uffici di segreteria della struttura didattica, dai docenti dei rispettivi corsi di insegnamento e dai responsabili delle altre attività formative, almeno 30 giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.
2. Le date delle prove di valutazione del profitto possono essere cambiate dai docenti soltanto previa autorizzazione del Presidente del Collegio Didattico e garantendo ampia informazione agli studenti. Non possono comunque essere anticipate. Qualora non sia possibile concludere l'appello nel giorno stabilito, il docente dovrà predisporre, già all'inizio dell'appello stesso, un calendario che ne preveda il proseguimento, di norma nei giorni immediatamente successivi.

Art. 30 – Prova finale per il conseguimento della laurea triennale e relativi CFU

1. Per il conseguimento della laurea triennale in Scienze dell'Educazione, lo studente, dopo aver superato le prove di valutazione relative a tutti i corsi di insegnamento e a tutte le attività formative, così come previsto nel proprio piano degli studi, deve superare una prova finale, cui sono attribuiti 6 CFU. La prova deve documentare una padronanza adeguata di teorie e tecniche, relative ad uno o più ambiti del corso di laurea.



2. Per l'elaborato finale lo studente deve depositare in Segreteria studenti, entro i termini stabiliti, un apposito modulo, contenente l'indicazione del titolo dell'elaborato sottoscritto dal docente relatore ed avere conseguito i 174 crediti previsti.
3. La prova finale consiste nella presentazione e discussione di una tesi scritta, elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore e alla presenza di almeno cinque docenti. Su proposta del relatore la tesi finale può essere compilata e discussa anche in lingua inglese.
4. Il relatore di tesi è di norma un docente che insegna nel corso di studio; per motivate ragioni di carattere scientifico o professionale il relatore può essere un altro docente, purché afferisca ad un settore scientifico disciplinare presente nel piano didattico del CdS o in un settore affine.
5. L'argomento della tesi deve consentire di approfondire le conoscenze acquisite nell'ambito del percorso formativo. La prova finale consiste nella stesura di una dissertazione in cui si dimostri di aver acquisito un rigoroso metodo di ricerca nelle scienze dell'educazione mostrando nel contempo di aver sviluppato adeguate competenze organizzative relativamente ai contesti educativi.
6. Il calendario delle sessioni di laurea e il numero delle prove finali per il conseguimento della laurea triennale vengono deliberati per quanto di competenza dal Consiglio del Collegio Didattico, che deve prevedere almeno tre sessioni, distribuite nel corso dell'anno accademico.

Art. 31 – Commissioni per la valutazione della prova finale

1. La discussione dell'elaborato finale avviene alla presenza di una Commissione, composta da almeno cinque docenti e nominata dal Presidente del Collegio Didattico all'inizio di ogni sessione di laurea e composta da docenti del medesimo Collegio. Il Presidente della commissione è il professore di ruolo di più alto grado accademico.
2. Possono far parte della Commissione, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono correlatori, anche docenti ed esperti esterni.
3. La Commissione di laurea dispone di centodieci punti; il voto minimo per il superamento della prova finale è di 66/110; al candidato che abbia ottenuto il massimo dei voti, può essere conferita all'unanimità la menzione della "lode". Di norma la commissione può attribuire fino ad un massimo di 8 punti per l'elaborato finale
4. Per la determinazione del voto di laurea la media dei voti d'esame è calcolata tenendo conto di tutte le prove, in qualsiasi ambito del piano di studio individuale siano inserite, che diano luogo a un voto espresso in trentesimi. Tale media è ponderata in base al numero di CFU corrispondenti a ciascuna prova. A tale media sono aggiunti fino ad un massimo di 4 punti, distribuiti nel seguente modo: 0,5 per ogni lode fino ad un massimo di tre punti; 1 punto partecipazione programma Erasmus; 1 punto conclusione degli studi nel periodo previsto.
5. Lo studente può ritirarsi dall'esame finale fino al momento di essere congedato dal Presidente della commissione di laurea per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei.
6. Lo svolgimento della prova finale è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale

E) MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Art. 32 – Modifiche al Regolamento didattico

1. Le eventuali modifiche del presente Regolamento Didattico devono essere approvate entro il



mese di aprile dell'anno accademico precedente a quello della loro entrata in vigore.

Art. 33 – Norme finali

1. Il presente Regolamento viene approvato ed emanato secondo le procedure previste dallo Statuto dell'Università di Verona.